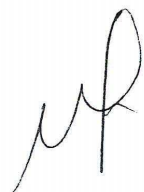


straripamento di un fiume o di un canale per difetto di manutenzione (T.S.A.P. 28.8.87 n. 42; id. 6.3.96 n. 26), poiché essa ha riguardo al modo di essere dell'opera idraulica, nel duplice momento della costruzione e della manutenzione, che funge da discriminare la tra competenza del giudice specializzato e quella del giudice ordinariamente costituito (Cass. n. 4725/97 cit.; id. 13.7.99 n. 7420) e quindi coinvolge apprezzamenti circa le modalità di perseguimento da parte dell'ente preposto dei fini di pubblica utilità connessi con il buon governo delle acque pubbliche ed il loro ordinato deflusso nelle opere a tale scopo costruite, essendo l'opera di manutenzione parte integrante dell'attività che a tal fine l'ente deve porre in essere (Cass. 26.11.94 n. 10087). Di recente peraltro sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, che con sentenza n. 1066 del 20/01/2006 hanno ribadito che *"allorché venga dedotto che un'opera idraulica non sia stata tenuta in efficienza (o sia stata mal costruita), questa deduzione implica la valutazione di apprezzamenti o di scelte della P.A. in relazione alla suindicata tutela degli interessi generali collegati al regime delle acque pubbliche, sicché la domanda di risarcimento dei danni fondata sulla mancata deliberazione e attuazione delle necessarie opere di manutenzione deve essere devoluta alla cognizione del tribunale regionale delle acque pubbliche competente per territorio"*.

Deve poi esser riconosciuta la legittimazione passiva della Regione Campania, quale ente deputato alla gestione e manutenzione del corso d'acqua in oggetto. Il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative concernenti le opere idrauliche, attuato per effetto dell'art. 2, lett. e), del D.P.R. 15.1.72 n. 8 e degli art. 9, 11, 69 e 87 segg. del D.P.R. 24.7.77 n. 616, non ha inciso sulla titolarità del diritto di proprietà pubblica sui beni appartenenti al demanio fluviale, che è rimasta dello Stato (C. Cost. 9.6.86 n. 133), ma sulla relativa manutenzione che è a carico della Regione. Ed infatti la detta normativa ha precisato che il trasferimento alle Regioni di funzioni amministrative ha riguardato le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate, e cioè in particolare, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori; mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, alle Regioni sono demandate funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza.

L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede anche che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipino all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha subdelegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque



pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della subdelega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

La situazione non è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia fissato -in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59- dal d. lgs. 31.3.98 n. 112, e, per le Regioni che come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art. 34). Ed infatti l'intervento effettuato da tale ultima normativa ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art. 4, co. 5°, della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di gestione delle opere idrauliche dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti; laddove l'art. 7 del d. lgs. 112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali.

Non può peraltro non rilevarsi anche come il Comune di Nola con comunicazione dell'8.2.2006 abbia espressamente chiarito in ordine alla titolarità della Regione Campania dell'alveo in oggetto, e come l'ente convenuto, costituitosi, non abbia contestato tale circostanza, sostenendo solo essere a lei inimputabile l'evento per non essere stata dedotta né provata alcuna sua carenza manutentiva; con ciò ammettendo essere essa l'Ente deputato alla gestione e manutenzione dell'alveo.

Nel merito, si rileva come i ricorrenti abbiano agito ai sensi dell'art. 2051 cc, avendo ritenuto la responsabilità della convenuta sulla base della sola esondazione dell'alveo, ed individuando quale soggetto manutentore e quindi responsabile la Regione Campania. Ciò comporta una agevolazione sul piano probatorio rispetto alla fattispecie generale di cui all'art. 2043 cc, in quanto, come rilevato dalla Suprema Corte, *"l'azione di responsabilità per custodia ex art. 2051 cod. civ. presuppone sul piano eziologico e probatorio accertamenti diversi, e coinvolge distinti temi di indagine rispetto all'azione di responsabilità per danni a norma dell'art. 2043 cod. civ., trattandosi di accertare, in quest'ultimo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito (cfr. Cass. 6.7.2004 n. 12329).*



Ricondotto pertanto l'evento dannoso alla esondazione dell'alveo di cui è proprietaria e manuttrice la Regione Campania, questa avrebbe dovuto fornire la prova del caso fortuito, ma detta prova è assolutamente mancata, essendo peraltro rimasta a livello di sola deduzione la eccezionalità dell'evento piovoso.

Va pertanto dichiarata la responsabilità della Regione, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in ordine ai danni causati ai ricorrenti, non potendosi dubitare né del nesso eziologico tra i danni ed il fattore dannoso derivante dalla incapacità dell'alveo di contenere e smaltire l'acqua che vi si riversava in occasione della intensa precipitazione; né della assenza di caso fortuito, come sopra evidenziato.

In ordine all'ammontare del risarcimento, esso non può che essere determinato in via equitativa, mancando agli atti qualsiasi documento attestante la effettiva spesa eseguita per le riparazioni dei veicoli; essendo invece stato prodotto solo dei preventivi di spesa, che non essendo stati seguiti anche da documenti fiscali lasciano intendere come non tutti i lavori ivi indicati si siano poi resi necessari, o comunque non per quegli importi ivi indicati.

Sulla base pertanto delle fotografie prodotte e dei lavori indicati in preventivi, si ritiene pertanto congruo dover liquidare il danno nella misura rapportata alla attualità di € 200,00 per il motociclo, ed € 1.400,00 per l'autovettura, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate -d'ufficio, in mancanza di nota spese- come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Tarantino Maria e Tarantino Giovanni nei confronti della Regione Campania con atto di citazione notificato in data 17.3.2006; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede

1) condanna la Regione Campania al risarcimento dei danni in favore di Tarantino Maria, liquidati in € 1.500,00 e di Tarantino Giovanni, liquidati in € 250,00; il tutto oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino all'effettivo saldo;

2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00 per diritti ed onorari ed € 78,00 per spese, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto; con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari.
Napoli 1.6.2009.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE - pos. co. C1

(Enrica Gallo)

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Agenzia delle Entrate Ufficio Napoli I Aut. Giudiz. e Amministr.	
LIQUIDAZIONE	
Cod. Trib.	Imposta
10.7	
456 Y	
962 Y	
10.7	202,40
Rapporto	14.1.10
5	1545

Al Cancelliere